DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26992 — WEA-Filipacchi Music S.A.)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 20 luglio 1972 di iniziare una procedura di ufficio nei confronti della WEA-Filipacchi Music S.A., Parigi, e di 18 commercianti all'ingrosso e al dettaglio di dischi,

sentite le imprese interessate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (2),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 4 dicembre 1972,

I. *I fatti*

1. considerando che l'impresa WEA-Filipacchi Music S.A. ha inviato il 7 febbraio 1972 ai suoi principali clienti la seguente circolare :

» La nostra società, filiale del gruppo Kinney U.S., ha il diritto esclusivo di esportare direttamente in un certo numero di paesi riservati i prodotti delle seguenti marche, distribuiti in Francia :

Atlantic	Elektra
Atco	Reprise
Bearsville	Rolling Stones
Capricorn	Warner Bros
Cotillon	

Essendo noi i soli detentori del diritto di uso esclusivo del "marchio commerciale" delle citate denominazioni e di quelle che potranno essere inserite in futuro nel nostro catalogo di distribuzione, dobbiamo garantire che nessuna esportazione sarà effettuata da terzi.

Gli obblighi contrattuali, non solo nei confronti dei nostri contraenti ma anche delle società d'autori, ci costringono ad informarvi allo scopo di evitare ogni equivoco.

Vi preghiamo di voler confermare ricezione della presente, restituendocene una copia munita della vostra firma e del timbro della vostra casa » ;

2. considerando che i 18 grossisti e dettaglianti citati nell'articolo 4 della presente decisione hanno restituito le copie munite della loro firma e del timbro della loro casa, alcuni immediatamente, altri in seguito a sollecito in forma di una seconda circolare del 24 febbraio 1972 ; che alcuni rivenditori non hanno risposto e che almeno tre, immediatamente dopo aver ricevuto la prima circolare, hanno informato il direttore commerciale della WEA-Filipacchi Music S.A., di non poter ottemperare alla richiesta perché altrimenti avrebbero concluso un accordo vietato dal diritto comunitario ;

3. considerando che la WEA-Filipacchi Music S.A. cercava per mezzo della citata circolare di impedire le esportazioni di dischi verso altri paesi, in particolare verso la Germania ; che i dischi della categoria di prezzo più corrente U, venduti in Francia al prezzo di 14,31 FF (IVA esclusa), vengono distribuiti sul mercato tedesco al prezzo di DM 14,27 (IVA ugualmente esclusa), dalla società WEA-GmbH di Amburgo appartenente allo stesso gruppo ; che le due imprese concedono ai loro clienti ribassi di quantità fino al 10 % ;

considerando che la differenza di prezzo tra 14,31 FF e 14,27 DM (corrispondenti attualmente a circa 22,63 FF) ha indotto alcuni commercianti francesi ad effettuare esportazioni verso la Germania ; che l'impresa WEA-Filipacchi Music S.A. mirava ad impedire queste esportazioni e a mantenere il livello dei prezzi più elevato in Germania ;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

4. considerando che la WEA-Filipacchi Music S.A. aveva realizzato nel corso del suo ultimo esercizio dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972 un fatturato di FF 23 707 000 ; che essa distribuisce solo dischi di musica leggera, in particolare musica pop ; che occupa una posizione particolarmente forte in questo campo, poiché ad essa sono legati in via esclusiva artisti di successo come i Rolling Stones, Frank Sinatra, Frank Zappa ed altri ; che è controllata al 51 % dall'impresa americana Warner Brothers Inc., controllata a sua volta dalla società Warner Communication Inc. di New York il cui fatturato annuo è di 373 milioni di dollari USA, e che il 39 % del capitale azionario è detenuto dalla Banca Rothschild ;

II. *Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE*

1. considerando che la circolare del 7 febbraio 1972 e l'assenso dato dai 18 rivenditori per mezzo dell'apposizione della loro firma e del timbro della loro casa costituiscono degli accordi ai sensi della citata disposizione e che in particolare tale firma e timbro non sono una semplice conferma di ricezione come invece dichiarano concordemente la WEA-Filipacchi Music S.A. e alcuni rivenditori interessati ;

a) che il rinvio di una copia firmata equivale normalmente, secondo gli usi commerciali, ad una approvazione del contenuto, mentre per una semplice conferma di ricevimento si ricorre alla lettera raccomandata ;

b) considerando che alcuni rivenditori si sono rifiutati di firmare adducendo come motivo che la loro firma avrebbe dato luogo ad un divieto contrattuale di esportazione, incompatibile con la legislazione comunitaria ;

c) considerando che i termini della circolare « . . . dobbiamo garantire che nessuna esportazione sarà effettuata da terzi » provano incontestabilmente che questi « terzi » sono i commercianti residenti in Francia i quali, secondo la volontà espressa dalla WEA-Filipacchi Music S.A., non devono esportare ; che questa interpretazione è confermata dall'impresa « Societé centrale de distribution » di Clermont-Ferrand ;

d) considerando infine che in base ai fatti accertati dalla Commissione, gli « obblighi contrattuali, non solo nei confronti dei nostri contraenti ma anche delle società d'autori » menzionati nella circolare costituiscono un pretesto infondato per indurre i rivenditori a dare il loro consenso ad un divieto di esportazione ; che non vi è stata alcuna pressione da parte di società di autori e che il contratto di licenza stipulato il 1° luglio 1971 tra la WEA-Filipacchi Music S.A. e la sua società madre non contiene alcuna clausola che obblighi la WEA-Filipacchi Music S.A. ad impedire l'esportazione, da parte di terzi, dei dischi da essa distribuiti in Francia ;

2. considerando che questi accordi tendono ad impedire le esportazioni dei dischi distribuiti in Francia dalla WEA-Filipacchi Music S.A. verso altri Stati membri della Comunità e in particolare verso la Germania ; che di conseguenza essi hanno per oggetto di limitare la concorrenza che i rivenditori francesi potrebbero esercitare se effettuassero esportazioni di dischi in Germania ;

3. considerando che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla WEA-Filipacchi Music S.A., non si tratta di un semplice tentativo d'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, bensì di una infrazione realmente commessa ; che questa sussiste già allorché mediante un accordo si tende a restringere la concorrenza e anche se non se ne sono ancora verificati gli effetti ; che l'obiezione che gli accordi non avrebbero prodotto effetti, tra l'altro perché la WEA-Filipacchi Music S.A. non ha imposto, per mezzo di sanzioni, l'osservanza di tali accordi a quei rivenditori che hanno continuato ad esportare, è rilevante, nel caso di specie, soltanto ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda ;

4. considerando che, contrariamente alle affermazioni della WEA-Filipacchi Music S.A., la restrizione della concorrenza non rientra nell'ambito di applicazione della comunicazione della Commissione del 27 maggio 1970 relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate d'importanza minore [1], in quanto il fatturato del gruppo al quale appartiene la WEA-Filipacchi Music S.A. supera di gran lunga i 15 milioni di unità di conto (vedasi titolo II, punto 3, della citata comunicazione) ;

5. considerando che la parte del mercato globale dei dischi detenuta dalla WEA-Filipacchi Music S.A. non è di alcun rilievo ai fini della valutazione della restrizione della concorrenza in questione in quanto non esiste un mercato unico per la musica classica, la musica leggera e la musica pop ;

6. considerando che bisogna tener conto inoltre del fatto che i dischi che formano oggetto dell'accordo stesso, contengono le interpretazioni di artisti vincolati esclusivamente alla WEA-Filipacchi Music S.A. o ad altre imprese dello stesso gruppo ; che le interpretazioni di artisti rinomati hanno carattere individuale e non potrebbero, date le loro proprietà, essere considerate equivalenti alle interpretazioni di altri artisti ;

7. considerando che, di conseguenza, la limitazione della concorrenza è anche sensibile ;

[1] GU n. C 64 del 2. 6. 1970, pag. 1.

8. considerando che i divieti di esportare sono del pari suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che essi creano fra gli Stati membri, in particolare tra la Francia e la Germania, degli ostacoli artificiali al commercio di dischi, esercitando così un'influenza diretta sugli scambi intracomunitari, in maniera tale da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico ;

III. *Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato istitutivo della CEE*

1. considerando che una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, non può essere rilasciata di già per il motivo che i divieti di esportazione non sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

2. considerando che i divieti di esportazione non rientrano neppure nelle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17, in quanto concernono l'esportazione tra Stati membri ;

3. considerando che l'articolo 85, paragrafo 3, non è pertanto applicabile nel caso di specie ;

IV. *Applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17*

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, se la Commissione constata una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, essa può obbligare mediante decisione le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata ; che, nella misura in cui i 18 rivenditori citati all'articolo 4 della presente decisione si sono impegnati a non esportare i dischi distribuiti in Francia dalla WEA-Filipacchi Music S.A., basta, per ristabilire la libera concorrenza, obbligare gli interessati a sopprimere i divieti di esportazione e a non tenerne più conto in futuro ;

V. *Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, a), del regolamento n. 17*

considerando che in base all'articolo 15, paragrafo 2, a), del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese cha hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che, per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, in particolare, della gravità dell'infrazione e della sua durata ;

1. considerando che la WEA-Filipacchi Music S.A. ha violato intenzionalmente le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che in base agli accertamenti della Commissione, almeno tre rivenditori francesi hanno fatto presente a tale impresa che il divieto di esportazione costituiva una infrazione al diritto comunitario ; che ciò nonostante, con circolare del 24 febbraio 1972, l'impresa ha ammonito tutti i rivenditori che si erano rifiutati di firmare l'accordo in seguito alla prima circolare del 7 febbraio 1972 ;

2. considerando che i divieti di esportazione costituiscono una grave infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, poiché ostacolano la realizzazione di un mercato unico ; che questo fatto è noto sin dalla decisione della Commissione del 23 settembre 1964 nel caso Grundig/Consten [1] e dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56–64 e 58–64 [2] ;

3. considerando che per l'inflizione dell'ammenda occorre tener conto degli elementi seguenti :

a) poco tempo è trascorso tra l'inizio dell'infrazione mediante l'invio della circolare del 7 febbraio 1972 e l'accertamento definitivo dell'infrazione stessa in seguito al controllo compiuto il 28 giugno 1972 a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17. La cessazione dell'infrazione in applicazione della presente decisione non deriva, tuttavia, dalla libera determinazione dell'impresa WEA-Filipacchi Music S.A., bensì dall'intervento della Commissione ;

b) secondo quanto risulta alla Commissione la WEA-Filipacchi Music S.A. non ha inflitto alcuna sanzione economica alle imprese che si erano rifiutate di firmare la circolare del 7 febbraio 1972. Tale comportamento è dovuto tuttavia al fatto che già nel febbraio 1972 alcuni rivenditori francesi avevano fatto presente alla citata impresa che il divieto di esportazione costituiva una violazione del diritto comunitario ; una sanzione economica nei loro confronti avrebbe dato molto probabilmente luogo ad un ricorso delle ditte interessate contro la WEA-Filipacchi Music S.A. a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 ;

4. considerando che in base a questi motivi la Commissione ritiene opportuno, nel caso di specie, infliggere alla WEA-Filipacchi Music S.A. un'ammenda di 60 000 (sessantamila) unità di conto,

[1] GU n. 161 del 20. 10. 1964, pag. 2545/64.
[2] GU n. 170 del 29. 9. 1966, pag. 3015/66.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che i divieti di esportazione dei dischi dell'impresa WEA-Filipacchi Music S.A., risultanti dalla circolare del 7 febbraio 1972 e dai consensi espressi dai 18 rivenditori menzionati all'articolo 4 della presente decisione, costituiscono delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

Le imprese elencate all'articolo 4 della presente decisione sono tenute a porre fine a tale infrazione.

Articolo 3

1. All'impresa WEA-Filipacchi Music S.A. è inflitta un'ammenda di 60 000 (sessantamila) unità di conto, cioè 333 251 (trecentotrentatremiladuecentocinquantuno) franchi francesi.

2. La presente decisione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'impresa WEA-Filipacchi Music S.A., conformemente alle disposizioni dell'articolo 192 del trattato CEE.

Articolo 4

La presente decisione è destinata all'impresa WEA-Filipacchi Music S.A., Parigi, e ai seguenti rivenditori :

1. Cogedep, Parigi
2. S.A. d'Exploitation des Ets. Gavelle et Cie Discobole, Parigi
3. F.N.A.C. S.A., Parigi
4. Au Bon Marché, Parigi
5. Au Printemps, Parigi
6. Magenta Musique, Parigi
7. Codimusic S.A., Avignone
8. S. Wolf, Strasburgo
9. C.M.N., Comptoir Musical de Normandie, Rouen
10. Ets. Discoparade, Somain
11. Disco-Centre A. Tessanne, Clermont-Ferrand
12. Instruments Claude Ridel, Caen
13. Desforges et Co. S.A., Le Havre
14. Société Centrale de distribution Matériel Radio Télévision, Clermont-Ferrand
15. Ets. Erbel, Bordeaux
16. D.E.M. Grossiste Disques, Nizza
17. Ets. Teleglobe, Lione
18. Maison Raphaël, Marsiglia.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT